



SANT'AGATA M.LLO  
CAPO D'ORLANDO  
SAN FRATELLO  
CARONIA  
TORRENOVA  
S.STEFANO DI CAMASTRA

*(Provincia di Messina)*

**R e g o l a m e n t o**  
sui poteri e funzionamento  
delle commissioni consiliari  
permanenti, speciali, d'inchiesta o  
d'indagine

**Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 14.12.2012**

## **Art.1 - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'art 9, comma 3, dello Statuto dell'Unione e al disposto dell'art.31, comma 3-bis, della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 e integrato dall'art.27, comma 3, della L.R. 7/92, della L.R. 30/2000, disciplina le funzioni, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

## **Art. 2 - COMMISSIONI CONSILIARI**

Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:

- Commissioni consiliari permanenti;
- Commissioni speciali;
- Commissioni d'indagine o d'inchiesta.

## **Art. 3 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Le commissioni consiliari permanenti hanno competenza su tutte le materie e gli atti amministrativi di pertinenza del consiglio dell'Unione, che gli vengono trasmessi dall'ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Unione non appena prese in carico. Esse hanno tra le principali prerogative l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio dell'Unione. Attuano un controllo politico, amministrativo e d'indirizzo dell'attività consiliare.

Le Commissioni Consiliari permanenti esprimono parere non vincolante, entro cinque giorni ed in caso d'urgenza entro due giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione al Presidente della Commissione.

Tutte le proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dell'Unione debbono obbligatoriamente essere corredate dal parere della commissione consiliare competente; pur tuttavia, se entro il termine stabilito, la commissione non riesce ad esprimere il parere, l'argomento può essere iscritto all'O.d.G. del Consiglio dell'Unione per l'adozione dell'atto deliberativo.

Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni consiliari permanenti le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli (previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142) da parte dei Responsabili dei Servizi.

Il numero delle Commissioni è stabilito in 4 (quattro) in relazione alle principali funzioni di competenza dell'Unione, quali individuate all'art. 4 del presente regolamento.

## ART. 4 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Le Commissioni consiliari permanenti, istituite con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, sono in numero di quattro ed hanno competenza nelle seguenti materie di pertinenza del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90 così come recepito dalla L.R.48/91.

### *I^ COMMISSIONE*

Affari Generali - Contenzioso - Statuto dell'Ente - Regolamenti - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Convenzioni - Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale - Pianta Organica e le relative variazioni.

### *II^ COMMISSIONE*

Funzioni e competenze amministrative concernenti la gestione unitaria dei servizi sotto indicati (art. 6, comma 2 dello statuto):

- a) Studio e programmazione intercomunale per la gestione del territorio e dell'ambiente;
- b) Ufficio Studi e programmazione politiche comunitarie e fondi europei
- c) Riqualificazione ambientale intercomunale
- d) Servizi per la sicurezza del territorio e funzioni di polizia locale e amministrativa;
- e) Servizi sovra comunali di protezione civile;
- f) Servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
- g) Servizi ed interventi integrativi socio-assistenziali (legge n. 328/2000);
- h) Servizi per la Valutazione del personale e servizi di controlli interni;
- i) Contrattazione decentrata Unica e relazioni sindacali;
- j) Servizio gestione provvedimenti disciplinari;
- k) Servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) Avvocatura, ufficio legale e ufficio contenzioso del lavoro,
- m) Gestione sistemi informatici integrati, C.E.D.; portale e rete civica ;
- n) E-Government, innovazione organizzativa e nuove tecnologie;
- o) Marketing, servizi e promozione attività turistiche e culturali di carattere sovracomunale;
- p) Promozione e servizi sovracomunali per lo sviluppo del territorio;
- q) Partecipazione e organizzazione fiere, congressi, manifestazioni per promuovere il territorio dell'Unione e i prodotti locali;
- r) Studio e servizi dei sistemi produttivi locali, PMI ed micro imprese;
- s) Gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile;
- t) Gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- u) Anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
- v) Ufficio espropriazioni.

Promozione e attività volte a qualsiasi servizio consociabile.

### ***III^ COMMISSIONE***

Programmi d'opere pubbliche - Piani territoriali ed Urbanistici, varianti programmazione annuale e pluriennale d'attuazione - Lavori pubblici - Urbanistica - Protezione Civile - Tutela ambientale.

### ***IV^ COMMISSIONE***

Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni - Storni di fondi, variazioni di bilancio - Conto consuntivo - Programmazione economica - Mutui ed emissione di prestiti obbligazionari - Impegni di bilancio per gli esercizi successivi, fornitura all'Unione di beni e servizi a carattere continuativo - Programmazione d'interventi a sostegno dell'economia, lavoro, agricoltura, edilizia, commercio, artigianato e cooperazione - Lotta al racket, alla delinquenza organizzata e all'usura.

#### **Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da consiglieri, garantendo la rappresentanza dei singoli comuni aderenti all'Unione. Ogni Commissione è formata da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio dell'Unione su designazione dei Capi Gruppi Consiliari. In caso di mancata designazione o di diversificata designazione del gruppo entro i termini stabiliti la nomina sarà di competenza del Presidente del Consiglio. E' preferibile che ciascun consigliere possa far parte di almeno una commissione. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato della presidenza del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 6 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Il Presidente del Consiglio dell'Unione procede alla nomina dei membri delle commissioni consiliari permanenti entro dieci giorni dalla designazione e le insedia entro i successivi dieci giorni dalla nomina.

La prima riunione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione. Durante la prima seduta, le Commissioni consiliari permanenti procedono all'elezione, nel suo seno, di un Presidente mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti presenti; in modo analogo elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento. Relativamente all'elezione del Presidente e del vice Presidente, qualora nella votazione si verifichi la parità di voti, la stessa non sarà valida e sarà rinnovata in una successiva seduta.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Unione individuato dal Segretario Generale, in accordo con il Presidente della Commissione, proveniente preferibilmente dal settore competente per materia. Il Presidente del Consiglio dell'Unione comunica la costituzione di ciascuna commissione consiliare permanente al Consiglio, al Presidente dell'Unione, al Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Il Presidente della Commissione consiliare permanente convoca e presiede le riunioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di loro. Le commissioni consiliari permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dell'Unione o di un terzo dei Consiglieri dell'Unione in carica.

In caso di mancata convocazione entro il termine di giorni 10 la stessa può essere convocata dal Vice Presidente della commissione. Su ulteriori ritardi può intervenire il Presidente del Consiglio procedendo alle dovute convocazioni.

Ogni membro della commissione può proporre al Presidente della stessa l'iscrizione all'O.d.G. d'argomenti da trattare che rientrano nella propria competenza. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta ed, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può richiedere che la decisione definitiva sia proposta alla Commissione che a maggioranza deciderà.

La seduta deve essere tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla richiesta.

### **Art. 8 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

Le convocazioni delle commissioni consiliari permanenti sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la riunione e dell'O.d.G. da trattare, recapitato ai membri della commissione al domicilio da loro indicato almeno tre giorni prima della seduta.

Della convocazione e del relativo O.d.G. deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Unione.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione è membro di diritto di tutte le commissioni. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Alla riunione deve intervenire, se richiesto, il Segretario Generale, il Presidente dell'Unione o Assessore delegato per relazionare in merito ai punti iscritti all'O.d.G..

In caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.

Il Presidente deve procedere alla convocazione quando ne facciano motivata richiesta almeno due consiglieri membri della commissione o il Presidente del Consiglio dell'Unione.

In caso di convocazione urgente del Consiglio dell'Unione, il Presidente del Consiglio dell'Unione potrà convocare la riunione della commissione competente per la formulazione del parere, con avviso recapitato con le modalità dell'urgenza di cui al comma precedente, anche un'ora prima dell'orario fissato per la seduta del Consiglio dell'Unione.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'O.d.G. sono depositati almeno 24 ore prima della seduta presso la segreteria della commissione a disposizione dei membri.

### **Art. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI**

La riunione delle commissioni consiliari permanenti è valida se è presente la maggioranza dei membri della stessa. Qualora non si raggiunga il numero necessario per la validità della seduta, la riunione si potrà tenere validamente, a distanza di un'ora, con la presenza di almeno il 50% dei componenti assegnati.

In caso d'impedimento temporaneo, ciascun membro può essere sostituito con altro consigliere del suo gruppo tramite comunicazione scritta dal capo-gruppo al Presidente della Commissione.

In caso di dimissioni o decadenza o altro motivo il gruppo consiliare, cui appartiene il Consigliere da sostituire, tramite il capo gruppo designerà un altro rappresentante al Presidente del Consiglio dell'Unione che provvederà alla nomina e alla comunicazione al Presidente della Commissione. La variazione della Commissione sarà, altresì, comunicata agli stessi organismi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

Le sedute delle commissioni consiliari, di norma non sono pubbliche.

Sono obbligatoriamente segrete quando sono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi dell'Unione.

Il Presidente e gli Assessori interessati hanno facoltà di partecipare, se invitati, ai lavori delle commissioni, senza diritto al voto.

### **Art. 10 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

A) Le Commissioni esprimono il loro parere o valutazioni a maggioranza dei membri presenti.

B) Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni loro delegate, riferendo al Consiglio dell'Unione con relazioni inviate al Presidente del Consiglio ed illustrati in Assemblea Consiliare da un relatore designato dalla Commissione.

C) Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime da parte dei membri della commissione consiliare competente, saranno presentate al Consiglio dell'Unione per la votazione finale senza discussione; sarà possibile effettuare solo la dichiarazione di voto, salvo diversa richiesta di un consigliere.

### **Art.11 - AUDIZIONI**

Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri dell'Unione e degli Assessori;
- del Segretario Generale e/o del Direttore Generale (se nominato) e dei dipendenti dell'Unione;
- dei Rappresentanti dell'Unione in altri organismi;
- dei Revisori dei conti i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.
- dei rappresentanti d'associazioni di categoria, sociali, sindacali, economiche e produttive e delle organizzazioni di volontariato.

La convocazione e il risultato dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i membri della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

### **Art. 12 - VERBALE ATTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

a) Delle sedute delle commissioni consiliari il Segretario della commissione dovrà redigere sommario verbale che è letto e sottoscritto alla fine della seduta dai membri della commissione presenti e dallo stesso Segretario è depositato con gli atti dell'adunanza.

b) Estratto del verbale da cui si evince il parere espresso dalla commissione è inviato alla Presidenza del Consiglio dell'Unione e al Presidente dell'Unione e fa parte integrante degli atti preliminari alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio dell'Unione.

c) Il Segretario della Commissione provvede ad inoltrare al messo notificatore gli avvisi di convocazione, predispone gli atti, su cui la commissione dovrà esprimere il parere o la valutazione ed il loro deposito preventivo. Cura la conservazione dei verbali delle sedute della commissione ed il protocollo interno ed ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

### **Art. 13 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI**

Per lo svolgimento d'attività finalizzate alla migliore conoscenza di materie di particolare interesse dell'Ente, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta su temi assegnati, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati su proposta del presidente o su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, può costituire, con apposito atto, in qualsiasi momento nel suo seno commissioni speciali.

Le commissioni consiliari speciali sono composti da sei consiglieri dell'Unione eletti in seno al consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, garantendo la rappresentanza dei singoli comuni aderenti all'Unione.

In relazione alla complessità della materia oggetto di tale intervento, dette commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, dei dirigenti e dei titolari degli uffici dell'Unione che si limiteranno a fornire la loro competenza tecnica.

La presidenza delle suddette commissioni è attribuita ad un componente della commissione stessa a seguito di apposita votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio dell'Unione.

La commissione deve concludere i propri lavori e informare il consiglio entro il termine indicato dal Consiglio con la delibera d'istituzione. Laddove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, il consiglio può concedere una proroga di non oltre 30 giorni.

### **Art. 14 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE O D'INCHIESTA**

Il Consiglio dell'Unione, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, in qualsiasi momento nel suo seno, commissioni d'indagine o d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai membri degli organi consiliari elettivi, dai responsabili degli uffici, servizi e dai rappresentanti dell'Unione in altri organismi.

Dette commissioni saranno costituite con le modalità di cui al precedente art. 13.

Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:

- a) l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
- b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al Consiglio dell'Unione.



### **Art. 15 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Web dell'Unione e depositato presso i front office.

Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo il loro insediamento ai nuovi Consiglieri .

### **Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on line dell'Unione .

Sono abrogate le norme dei regolamenti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento; per quanto non previsto si applicano le disposizioni del vigente OO.EE.LL. della Regione Sicilia.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

## INDICE

Art.1 - OGGETTO E FINALITA' .....	2
Art. 2 - COMMISSIONI CONSILIARI .....	2
Art. 3 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	2
ART. 4 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	3
I^ COMMISSIONE .....	3
II^ COMMISSIONE .....	3
III^ COMMISSIONE.....	4
IV^ COMMISSIONE.....	4
Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI .....	4
Art. 6 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	4
Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.....	5
Art. 8 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.....	5
Art. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI.....	6
Art. 10 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI .....	6
Art.11 - AUDIZIONI .....	7
Art. 12 - VERBALE ATTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI .....	7
Art. 13 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.....	8
Art. 14 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE O D'INCHIESTA .....	8
Art. 15 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO .....	9
Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE .....	9